



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982
Tel: 0364340383 - e.mail: info@comune.civate-camuno.bs.it - www.comune.civate-camuno.bs.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 18 novembre 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. N. 36/2023 PER LO SPOSTAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME INSTALLATO PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA REGINA NECESSARIO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI IDRAULICHE DELLA ZONA INDUSTRIALE. CUP: D78H21000510002 - C.I.G. B904A253DE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- *lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;*
- *la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";*
- *il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
- *l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;*
- *l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;*
- *l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;*

RICHIAMATI:

- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;*
- *la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;*
- *il Decreto Sindacale n. 5 del 04/07/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;*

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione comunale di Civate Camuno ha inoltrato richiesta alla AdBPo, Autorità di Bacino del Fiume Po di modifica delle fasce fluviali ai sensi dell'art. 28 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) a seguito della ultimazione dei lavori in oggetto in data 04 marzo 2018;
- L'Autorità di Bacino con lettera in data 28-04-2020 ha chiesto al Comune di Civate la produzione di certificazioni e integrare la relazione di sintesi con le seguenti informazioni:
 - valutazione del profilo di piena anche in assenza di interventi di movimentazione dei sedimenti;
 - la tabella con il profilo longitudinale delle opere realizzate presenta un franco negativo in corrispondenza del Ponte della SS.42 e una nota di correzione delle quote delle opere e del relativo franco; si richiede la coerenza tra i vari documenti di progetto;
 - la descrizione delle eventuali modifiche indotte dall'assetto del corso d'acqua definito nel PAI dalle opere realizzate, con particolare riferimento al confronto idrogramma di portata di tempo di ritorno di 200 anni ante e posto operam"

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale numero 76 del 10.07.2023 mediante la quale si affidava all'Ing. Benedetto Del Simone con Studio Professionale in Tirano (So)- Via San Carlo n. 12, l'incarico per la valutazione del profilo

di piena in assenza di interventi di movimentazione dei sedimenti ad integrazione della relazione di sintesi così come richiesto dall'AbBPo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19/02/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI IDRAULICHE DELLA ZONA INDUSTRIALE trasmesso dall'Ing. Benedetto Del Simone in data 17.01.2024 rubricato al protocollo 380 il quale prevedeva una spesa complessiva pari a € 133.202,00;
- la determinazione n. 73 del 13/06/2025 con la quale i lavori di ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI IDRAULICHE DELLA ZONA INDUSTRIALE sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta DOMENIGHINI COSTRUZIONI con sede in via Cava, 47 a Malegno (Bs) per aver offerto in sede di gara un ribasso d'asta del 12,15310% per un importo contrattuale pari a € 83.417,25 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 91.758,98;

CONSIDERATO che durante il sopralluogo con l'impresa esecutrice è emersa la necessità di dover spostare e riposizionare il sistema di allarme installato presso la centralina idroelettrica Regina in quanto è posto lungo un muro che il progetto di adeguamento delle protezioni idrauliche della zona industriale prevede da alzare;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: spostamento sistema di allarme;
- Importo del contratto: € 577,50, IVA 22% esclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- *ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- *ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;*
- *che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- *il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;*

TENUTO CONTO *che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;*

VERIFICATO *che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006*

PRECISATO *che:*

- *in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;*
- *con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;*

DATO ATTO *che la Società Valle Camonica Servizi s.r.l. con sede in via Rigamonti 65 a Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P. IVA 02245000985, società incaricata per la manutenzione ordinaria della centralina Regina con determinazione n. 55/2020, ha presentato apposito preventivo che risulta adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;*

VERIFICATO *che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;*

RITENUTO *di affidare alla Società Valle Camonica Servizi s.r.l. con sede in via Rigamonti 65 a Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P. IVA 02245000985 lo spostamento del sistema di allarme installato presso la centralina idroelettrica Regina in quanto è posto lungo il muro che si deve alzare per la realizzazione del progetto di adeguamento delle protezioni idrauliche della zona industriale per un importo di € 577,50 oltre IVA al 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;*

CONSIDERATO *che:*

- *il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;*
- *l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;*

RITENUTO *di assumere idoneo impegno di spesa;*

ATTESTATO *che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;*

ACCERTATO, *ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Società Valle Camonica Servizi s.r.l. con sede in via Rigamonti 65 a Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P. IVA 02245000985 lo spostamento del sistema di allarme installato presso la centralina idroelettrica Regina in quanto è posto lungo il muro che si deve alzare per la realizzazione del progetto di adeguamento delle protezioni idrauliche della zona industriale per un importo di € 577,50, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a di € 704,55, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente somma corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 120525

Descrizione: Adeguamento argini lungo il fiume Oglio

Missione: 08

Programma: 01

Piano dei conti: U.2.02.01.09.999

Importo: € 704,55;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA
FABIO SALVETTI / InfoCert S.p.A.